



Regione Umbria

Giunta Regionale

ZONA SOCIALE N.3(Comuni di:Assisi,Bastia Umbra,Bettona, Cannara e Valfabbrica)

AVVISO PUBBLICO

AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE n. 13 del 16 febbraio 2010 (Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia) CONCERNENTE INTERVENTI PER LE FAMIGLIE VULNERABILI E DEL REGOLAMENTO REGIONALE n. 5 del 20 maggio 2011 e ss.mm.ii.

Deliberazione Giunta Comunale n. 161 del 9.10.2017.

PREMESSA

La Regione Umbria adotta il presente avviso in coerenza ed in attuazione:

- dell'art. 7 "*Interventi per famiglie vulnerabili*" della legge regionale n. 13 del 16 febbraio 2011 "*Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia*", che prevede forme di sostegno, anche mediante agevolazioni economiche, ai nuclei familiari che per il combinarsi di più fattori, tra i quali l'elevato numero dei figli, sono vulnerabili e più esposti al disagio e al rischio di povertà.

L'intervento è caratterizzato:

a) dall'unitarietà dell'intervento, mediante la definizione di un pacchetto di risorse da destinare alla famiglia tramite lo strumento del "contratto di sostegno";

b) dalla flessibilità e personalizzazione in relazione alle diversità delle famiglie e al mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive della famiglia destinataria;

- del Regolamento regionale n. 5 del 20 maggio 2011 "*Norme concernenti gli interventi per le famiglie vulnerabili in attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13 (Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia)*", così come modificato con regolamento regionale, 19 ottobre 2012, n 15, con le quale sono state definite le modalità, i criteri per la realizzazione degli interventi per le famiglie vulnerabili e la categoria di vulnerabilità della famiglia.

- in particolare degli articoli 5 e 7 del citato regolamento regionale, nei quali è prevista l'emanazione di un Avviso regionale.

Art. 1

FINALITÀ GENERALI

Il presente avviso finanzia l'attribuzione di forme di sostegno, ai nuclei familiari che per il combinarsi di più fattori sono vulnerabili e più esposti al disagio e al rischio di povertà.

Art. 2

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO

1. Possono accedere agli interventi di cui al presente Avviso i nuclei familiari residenti o domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio regionale.

2. Ai fini dell'ammissibilità all'intervento, di cui al presente avviso, il nucleo familiare deve contestualmente possedere:

1) lo stato anagrafico ricompreso tra una o più delle seguenti condizioni:

- a) famiglia con figli;
 - b) famiglia numerosa composta da 4 o più componenti;
 - c) madre o padre con figlio;
 - d) famiglia unipersonale;
- 2) l'ISEE del nucleo familiare in corso di validità, aggiornato alla data di presentazione della domanda di intervento, ricompreso fra euro 4.500,00 e euro 15.000,00 (le eventuali modifiche economiche o sociali, che vanno ad incidere sull'ISEE devono essere autocertificate dal soggetto richiedente);
- 3) la presenza di una o più delle seguenti situazioni:
- a) la nascita di un figlio o l'attivazione di affido o di una adozione;
 - b) la riduzione o la perdita del reddito da lavoro da parte della persona di riferimento del nucleo familiare;
 - c) l'inabilità temporanea al lavoro di lavoratore autonomo, qualora sia unico titolare del reddito nell'ambito del nucleo familiare, per periodi eccedenti la copertura assicurativa o in assenza di garanzie assicurative individuali;
 - d) la scomposizione della famiglia derivante da separazione giudiziale o consensuale o di fatto o di un divorzio;
 - e) l'insorgenza di una malattia grave o di una dipendenza;
 - f) la perdita o la difficoltà di accesso all'alloggio;
 - g) l'ingresso e la frequenza dei figli nel circuito dell'istruzione;
 - h) la presenza o l'insorgenza in famiglia di una condizione di non autosufficienza.
3. Non è ammessa la presentazione di più domande, a valere sul presente avviso, da parte della stessa persona e/o dai vari componenti della stessa famiglia.
4. Sono ammesse le domande anche da parte di coloro che hanno beneficiato del contributo/intervento a seguito dell'avviso di cui alla DGR n. 641 del 20/06/2011 e DGR n. 1385 del 12/11/2012)

Art. 3 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

1. Gli interventi che possono essere erogati, anche cumulativamente, sono ricompresi fra:
- a) erogazione economica a fronte di spese sostenute per i beni e servizi essenziali della persona e della famiglia debitamente documentate o rendicontate;
 - b) integrazione al canone di locazione ed altre agevolazioni per l'accesso all'alloggio in locazione, quali i costi riferiti all'anticipo del contratto di affitto, alle mensilità di canone in morosità, ai costi di trasloco e ai costi per la quota condominiale;
 - e) costi per spese mediche e sanitarie e costi sostenuti per alimenti e presidi prima infanzia;
- La Zona Sociale n. 3, in esito al presente avviso, riconosce unicamente sostegni economici e non agevolazioni varie, data la disomogeneità dei regolamenti comunali in materia di tariffe e/o costi dei servizi .

Art. 4 ENTITA' DELL'INTERVENTO

1. L'entità dell'intervento riconosciuto alla famiglia, modulato anche tra più prestazioni di cui all'art. 2, è pari ad una quota che varia in base alle seguenti fasce ISEE:
- b) da euro 300,00 ad euro 800,00 con ISEE ricompreso tra 4.500,00 euro e 9.500,00 euro
 - c) da euro 300,00 ad euro 500,00 con ISEE ricompreso tra 9.501,00 euro e 15.000,00 euro.
2. In particolari circostanze, debitamente motivate e documentate dal servizio pubblico competente per territorio, l'entità dell'intervento di cui alle lett. a) e b) può essere elevata fino ad un massimo di euro 1.000,00.

Art. 5 SCADENZE PROGRAMMATE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Il presente avviso resta in vigore fino al 31 dicembre 2017; le domande possono essere presentate dopo l'avvenuta pubblicazione del presente avviso sul sito informatico istituzionale dei Comuni.

2. Per la presentazione delle domande sono stabilite scadenze programmate : 30 ottobre 2017 e 29 dicembre 2017.

Art. 6

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda per accedere all'intervento di cui al presente avviso deve essere presentata entro le scadenze indicate all'art. 5, presso il Protocollo del Comune di residenza del richiedente il quale provvede, per l'istruttoria e la concessione del contributo, all'invio della stessa al Comune capofila della Zona sociale.
2. La domanda deve essere presentata compilando il modello appositamente predisposto, in distribuzione gratuita presso gli Uffici della Cittadinanza e liberamente scaricabile dai siti internet istituzionali dei Comuni .
3. Le domande possono essere consegnate a mano, spedite per posta al Comune di residenza del richiedente o presentate attraverso posta certificata (PEC). Per l'avvenuta consegna fa fede il timbro di arrivo all'ufficio protocollo del Comune di residenza presso il quale è stata presentata la domanda e, nel caso di spedizione per posta, fa fede la data di spedizione riportata sul timbro postale. La domanda presentata attraverso la posta elettronica certificata (PEC) deve essere inviata all'indirizzo del Comune di residenza (indicato nel sito istituzionale) Il rispetto dei termini di presentazione delle domande, come definiti all'articolo 5, costituisce condizione per l'ammissibilità della domanda. L'Amministrazione non assume nessuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o comunque imputabili a fattori terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
4. Gli uffici della cittadinanza sono a disposizione per informazioni e per coadiuvare il richiedente nella compilazione della domanda.

Art. 7

RISORSE

1. Le risorse destinate al presente avviso sono pari a complessivi euro € 52.998,00.
Le domande saranno soddisfatte fino all'esaurimento delle risorse disponibili.
2. Le risorse di cui al comma 1, stanziare per il presente avviso, sono state assegnate dalla Regione Umbria alla Zona sociale n. 3 in base ai criteri stabiliti dall'articolo 9 del Regolamento regionale n.5/2011 ss.mm.ii.,
3. Le risorse di cui al comma 1, saranno ripartite in parti uguali per ciascuna delle scadenze indicate all'articolo 5. Le domande che non possono essere soddisfatte nella singola scadenza programmata (per mancanza di copertura finanziaria) andranno prese in esame nella successiva scadenza programmata fino all'ultima scadenza del presente avviso.

Art. 8

AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE

1. La verifica di ammissibilità e la valutazione delle domande pervenute vengono effettuate dopo ogni scadenza programmata.
2. La domanda è ritenuta inammissibile se:
 - a) non è compilata, in ogni parte, sulla apposita modulistica e non è corredata con i documenti e le dichiarazioni previsti nella stessa;
 - b) non perviene entro le scadenze previste dal presente avviso;
 - c) il richiedente non ha tutti i requisiti previsti al precedente art. 2: nel caso in cui ne ritornino in possesso, è possibile presentare una nuova domanda. a valere sulle successive scadenze di cui all'art. 5, presentare una nuova domanda qualora siano mutate le condizioni di cui all'art.2.
3. Le domande ammissibili sono sottoposte alla valutazione. La valutazione è effettuata sulla base dei criteri riportati nella griglia allegata (allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, la quale tiene conto, delle seguenti condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento regionale n. 5/2011 ss.mm.ii.:

**la presenza di più fattori di rischio previsti come condizione per l'accesso all'intervento :
fino a punti 34 su 100**

cui all'articolo 4 del presente avviso. Secondo quanto previsto dalla citata normativa, tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza.

2. L'utilizzo dei dati che riguardano il richiedente ha come finalità la gestione di tutta la procedura finalizzata alla concessione del contributo di cui all'articolo 4 del presente avviso. Il conferimento dei dati richiesti è pertanto obbligatorio, e ai richiedenti competono tutti i diritti previsti dall'art. 7 del Codice che potranno essere esercitati presso il titolare o i responsabili del trattamento come indicato nel sito istituzionale del Comune capofila della Zona sociale territorialmente competente.

Titolare del trattamento dei dati è l'Ufficio della Cittadinanza costituito presso ogni Comune della Zona Sociale.

Ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. l'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è l'Ufficio di Piano e responsabile del procedimento è, per ciascuno dei Comuni interessati, il responsabile del Settore/Servizio Sociale .

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luigiella F.lli". The signature is written in a cursive style with a large initial 'L' and 'F'.